

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5339 del 18/10/2022
Oggetto	ARCHIVIAZIONE PER DECADENZA DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N.14143 del 23/10/2015 PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA DEVIATORE DEL FIUME MARECCHIA CON SOVRASTANTE MANUFATTO AD USO "CAPANNO DA PESCA", NEL COMUNE DI RIMINI (RN), CONCESSIONARIO: COMUNE DI RIMINI. PRATICA: RN14T0007.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5588 del 18/10/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PREMESSO:

- che il Comune di Rimini (C.F. 00304260409) con sede in Rimini, piazza Cavour n. 27 è titolare della concessione rilasciata con determinazione n. 14143 del 23/10/2015 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino di Romagna della Regione Emilia Romagna, per la durata di diciannove anni con decorrenza dall'adozione della medesima determinazione;

- che la concessione, finalizzata alla realizzazione di un progetto di Valorizzazione della cultura marinara (in capo alla Direzione Organizzazione Cultura e Turismo - Settore Cultura), è relativa all'occupazione di un'area demaniale situata in sponda destra del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 59, antistante il mappale n. 158 (oggi foglio 59, mappali 2926 e 2927) con sovrastante manufatto ad uso "capanno da pesca", per una superficie complessiva di mq. 116;

CONSIDERATO CHE il progetto in relazione al quale era stato rilasciato il titolo concessorio non risulta aver avuto attuazione e il manufatto sovrastante l'area demaniale oggetto di concessione allo stato attuale non risulta utilizzato, dunque nè valorizzato nè mantenuto;

RITENUTO CHE:

- in coerenza col perseguimento del pubblico interesse è necessario che il bene demaniale sia destinato ad un utilizzo effettivo, che ne comporti la manutenzione e ne eviti il progressivo degrado e che il non utilizzo costituisce grave mancato rispetto del disciplinare di concessione, sanzionato dall'art. 19 della L.R. 7/2004 con la decadenza dal titolo;
- che un bene dato in concessione deve essere utilizzato per l'uso per il quale è stato concesso, tanto più che per l'uso diverso di un bene del demanio idrico è comunque prevista la

decadenza dal titolo ai sensi del medesimo articolo;

CONSIDERATO CHE per la motivazione sopra evidenziata, con nota PG.2022.149319 del 13/09/22 Arpae ha comunicato al Comune di Rimini l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, dando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni e osservazioni;

RILEVATO:

- che con nota, peraltro pervenuta oltre il termine prescritto dall'art. 10 bis della L. 241/90, (protocollo ARPAE n.PG.2022.159496 del 29/9/2022) il Comune di Rimini ha manifestato opposizione e richiesto l'archiviazione del procedimento di decadenza della concessione;
- che le motivazioni a supporto della richiesta citano la strategia territoriale integrata ATUSS (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile), ancora in fase di elaborazione, quale strumento per giungere alla riqualificazione del "capanno da pesca" nell'ambito della riqualificazione urbana dell'ultimo tratto di Porto Canale;
- che la nota non contiene la descrizione di un progetto specifico di utilizzo del bene demaniale e non prevede la tempistica né per la riqualificazione edilizia né per il successivo utilizzo del bene;
- che il progetto che avrebbe ad oggetto il capanno, per quanto non definito nelle caratteristiche e ancora in fase di redazione a livello di strategia generale, è comunque diverso da quello finalizzato alla valorizzazione della cultura marinara per il quale è stata rilasciata la concessione;
- che pertanto non possono essere accolte le motivazioni ostative alla dichiarazione di decadenza presentate dal Comune di Rimini;
- che il Comune potrà eventualmente presentare nuova istanza per la realizzazione di un progetto avente ad oggetto il capanno ed inserito nella strategia ATUSS, una volta che tale progetto sia stato definito nelle caratteristiche, modalità e tempistica;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- di procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione rilasciata del Servizio Tecnico di Bacino di Romagna della Regione Emilia Romagna con determinazione n. 14143 del 23/10/2015 con conseguente archiviazione del procedimento RN14T0007;
- di rimettere ad un successivo atto l'eventuale determinazione in merito al ripristino dei luoghi, dal momento che il manufatto potrebbe ragionevolmente essere oggetto di future concessioni per un utilizzo pubblico o privato;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di dichiarare la decadenza della concessione rilasciata al Comune di Rimini (C.F. 00304260409) per la realizzazione di un progetto di Valorizzazione della cultura marinara con determinazione n. 14143 del 23/10/2015 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino di Romagna della Regione Emilia Romagna, relativa all'occupazione di area demaniale situata in sponda destra del deviatore del fiume Marecchia nel Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio n. 59, antistante il mappale n. 158 (oggi foglio 59, mappali 2926 e 2927) con sovrastante manufatto ad uso "capanno da pesca" per una superficie complessiva di mq. 116, archiviando il procedimento avente codice RN14T0007;
2. di rimettere ad un successivo atto l'eventuale determinazione in merito al ripristino dei luoghi;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

5. di notificare il presente atto via PEC al Comune di Rimini all'indirizzo protocollo.generale@pec.comune.rimini.it.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.